

*ACCORDO DI PROGRAMMA  
PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA  
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' O  
CON DISTURBO SPECIFICO  
DELL'APPRENDIMENTO O CON  
ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI*

## **Premessa**

Il presente Accordo si inserisce nel contesto culturale e normativo che si è delineato a partire dalla L.104/92 e che ha segnato una progressiva, continua e coerente evoluzione in direzione dell'affermazione del valore dell'integrazione delle persone con disabilità come fattore non solo di crescita degli individui, ma anche di arricchimento della comunità locale di riferimento.

Il presente documento tiene conto, oltre che del quadro normativo di riferimento e del sistema di competenze e servizi esistente, delle riflessioni maturate all'interno del Tavolo disabili del Piano di Zona e del Gruppo Tecnico – Politico che ha rielaborato, in un contesto normativo recentemente modificato, le esperienze che si sono realizzate nel tempo.

## **Finalità e principi generali**

Presupposto fondamentale alla base dell'Accordo è riconoscere come elemento centrale l'allievo in formazione, a cui è garantito, fin dall'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l'arco della vita.

E' altresì centrale riconoscere, come fattore determinante dell'integrazione sociale e lavorativa per le persone con disabilità, e degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, al pari che per tutti i ragazzi, il successo formativo possibile per ciascuno, per il conseguimento del quale è indispensabile un'integrazione scolastica e formativa qualitativamente elevata, efficace e idonea a sviluppare le attitudini e le capacità di ciascuno.

L'Accordo di programma è, pertanto, finalizzato prioritariamente a consentire e sostenere un processo di integrazione scolastica e formativa dell'alunno con disabilità finalizzato allo sviluppo delle sue potenzialità e capacità in vista del successivo inserimento sociale e lavorativo, nella considerazione realistica della situazione individuale. Tale processo è altresì strettamente connesso al "progetto di vita complessivo" (L.328/2000) della persona con una particolare attenzione alla continuità educativa.

Come tale, l'Accordo di programma pone al centro dell'attenzione il soggetto disabile e la sua famiglia, punti di riferimento essenziali per l'elaborazione e realizzazione di qualunque progetto educativo e formativo. (L.R.28/2007 - Conferenza unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane 20.03.2008 – Piano regionale triennale).

L'Accordo prevede interventi per tutti gli studenti che si trovino in situazione di Bisogno educativo speciale, sia con certificazione sanitaria sia con individuazione da parte del corpo docenti, per estendere interventi di inclusione scolastica di tali persone nel loro percorso di crescita e apprendimento, al fine di agevolare le conoscenze e le competenze utili ad affrontare la vita adulta con la maggior consapevolezza personale possibile.

L'Accordo si pone inoltre la finalità di fornire una cornice chiara che permetta di assicurare il coordinamento e il raccordo dell'azione che i diversi soggetti istituzionali sono chiamati a svolgere nel processo d'integrazione per le rispettive competenze allo scopo di ottimizzarne il risultato complessivo, non solo attraverso l'evidenza delle competenze, la definizione dei processi e degli strumenti con i quali articolare organicamente i rapporti, ma anche attraverso la condivisione dei principi e degli obiettivi.

L'Accordo si basa sui seguenti presupposti fondanti:

- ✦ gli interventi sono rivolti alle persone con disabilità o con esigenze educative speciali (art. 15 L.R. 28/07), con la prospettiva di costruire un percorso educativo/formativo per ciascuna di esse, nell'ambito di un progetto di vita; gli interventi sono dunque pensati e realizzati in una logica di continuità con riferimento al contesto di ciascuna situazione; nel presente Accordo, in conformità alla previsione di cui all'articolo 15 L.R. 28/07, il riferimento alle persone con disabilità è da intendersi sempre esteso anche alle persone con esigenze educative speciali;
- ✦ necessità di garantire un raccordo ed una mediazione tra le azioni – molte e diversificate - portate avanti dai vari Enti, in modo che non si realizzino attraverso una semplice sommatoria di interventi, con il rischio di sovrapposizioni o carenze in alcuni settori, ma in un sistema coordinato ed integrato;
- ✦ individuazione delle competenze, delle attribuzioni in materia, delle risorse degli Enti firmatari e degli impegni assunti da ciascun ente in relazione al presente Accordo, da definirsi in modo univoco ed inequivocabile;
- ✦ riconoscimento di una metodologia di lavoro integrata e multidisciplinare, che coinvolga ed impegni i vari Enti valorizzando una prassi relazionale e comunicativa che permetta parità di ascolto e parola, reciprocità di tempi e compiti e capacità di messa in discussione di ognuno.

## **Destinatari**

Alunni che presentano "una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" ( art.3 L.104/92 ).

Il presente accordo coinvolge inoltre gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.):

1- Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.) - L.170/2010 e D.G.R. 16-7072 del 04.02.2014 e D.D. 496 del 22.05.2014

2- Esigenze Educative Speciali (Quoziente cognitivo limite, Disturbo Oppositivo Provocatorio, Sindromi ipercinetiche, Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria, Disturbo evolutivo specifico del linguaggio - D.G.R. 20-724 del 17.03.2014)

3- Svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale-relazionale- Direttiva Ministeriale del 27.12.2012

## Soggetti firmatari

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

AMMINISTRAZIONI COMUNALI dei Comuni di Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Baldissero C.se, Banchette, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brozzo, Burolo, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Cintano, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Cossano C.se, Fiorano C.se, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Loranze, Lugnacco, Maglione, Meugliano, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo C.se, Parella, Pavone C.se, Pecco, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ruelio, Salerano C.se, Samone, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Tavagnasco, Torre C.se, Trausella, Traversella, Vestignè, Vico C.se, Vidracco, Vistrorio

AZIENDA SANITARIA LOCALE T0 4 (limitatamente ai Comuni afferenti al Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.)

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Istituto Comprensivo Ivrea I	C.so Massimo d'Azeglio 53	Ivrea
Istituto Comprensivo Ivrea II	Via Dora Baltea 1	Ivrea
Istituto Comprensivo Pavone C.se	Via Vignale 2	Pavone C.se
Istituto Comprensivo Azeglio	Via XX Settembre 33	Azeglio
Circolo Didattico di Castellamonte	P.le Di Vittorio 2	Castellamonte
Istituto Comprensivo Vistrorio	Via Garibaldi 28/1	Vistrorio
Istituto Comprensivo Settimo Vittone	Str. Provinciale 14	Settimo Vittone
Istituto Omnicomprensivo "Faccio"	Via Pullino 24	Castellamonte
Liceo C. Botta	C.so Re Umberto 37	Ivrea
Liceo A. Gramsci	Via Alberton 10/a	Ivrea
Istituto Istruzione Superiore G. Cena	Via Dora Baltea 3	Ivrea
Istituto Istruzione Superiore C. Olivetti	Colle Bellavista	Ivrea

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.

AGENZIE FORMATIVE al momento individuate nel C.I.A.C. di Ivrea e nella Fondazione Casa Di Carità Arti e Mestieri Onlus di Ivrea

## **1. COMPETENZE DEI VARI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE**

### ***1.1 COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4***

L'Azienda Regionale, in attuazione della normativa nazionale e regionale vigente, in particolare la Legge 833/78, il D.L. 502/92 modificato dal D.L. 517/93, e successive leggi regionali, il Piano Sanitario Nazionale vigente e l'ultimo Piano Sanitario Regionale, provvede all'attuazione delle finalità dell'Accordo attraverso l'assetto dei propri servizi e nell'interesse generale di tutela della salute dei cittadini in ordine agli impegni per l'integrazione, la scolarizzazione, l'orientamento, il rapporto scuola-lavoro.

Riguardo ai **minori con esigenze educative speciali/D.S.A.**, provvede a:

- effettuare interventi di diagnosi precoce, di cura e presa in carico nei confronti del minore;
- predisporre ed attuare piani di intervento a favore del minore e della famiglia;
- redigere diagnosi in merito a D.S.A. e E.E.S. così come previsto dalla normativa regionale vigente.

In particolare in merito alle **situazioni di handicap** provvede a:

- attivare il percorso per il riconoscimento dello stato di handicap (L. 104/92) secondo le procedure previste dall'art. 2 della D.G.R. 15-6181 del 29.07.2013 e le modalità concordate con il Consorzio;
- attivare il GRUPPO DISABILITA' MINORI (G.D.M.) previsto dalla D.G.R. 15/2013 col compito di formulare il Profilo Descrittivo di Funzionamento tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e/o di Psicologia per l'Età Evolutiva;
- valutare l'idoneità alla frequenza di percorsi scolastici e formativi della scuola secondaria di secondo grado/Agenzia formativa quando richiesto, tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- fornire prestazioni infermieristiche in ambito scolastico ove indispensabile;
- organizzare l'assistenza sanitaria come previsto dalla D.G.R. 50-7641 del 21/05/2014 in merito a "bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo";
- collaborare con il **Gruppo Tecnico (Team-Consiglio di classe)** apportando gli elementi sanitari atti ad evidenziare l'evoluzione del minore e mirati alla stesura del **Profilo Dinamico Funzionale** e del **Piano Educativo Individualizzato**.

Inoltre l'ASL TO4 fornisce e ripara le apparecchiature, le protesi e i sussidi tecnici necessari per la vita quotidiana (art. 7 legge 104).

### ***1.2 COMPITI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI***

Ciascuna istituzione scolastica, per il tramite del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, si impegna a favorire l'inserimento ed il supporto didattico agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

E' compito della scuola mettere in atto tutte le strategie idonee per conseguire lo sviluppo delle potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione predisponendo tutti gli interventi per garantire il diritto allo studio, con particolare riferimento alla Legge della Regione Piemonte n. 28/2007:

1. Istituisce il "**Gruppo di lavoro di Circolo o di Istituto per l'inclusione (G.L.I.)**" con la partecipazione della componente docente e A.T.A., degli operatori dei servizi, genitori e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo:

- predisporre le modalità di accoglienza;
- organizzare e coordinare le attività di integrazione avanzando proposte e modifiche del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e del Piano Annuale di Inclusività (P.A.I.);
- predisporre le procedure di continuità;
- osservare e analizzare le difficoltà sorte in itinere;
- attivare strategie organizzative capaci di rispondere efficacemente alle difficoltà evidenziate;
- attivare il raccordo con gli Enti corresponsabili nel processo di integrazione;
- offrire consulenza agli organismi interni della scuola per l'acquisto di sussidi, l'adeguamento delle strutture, eventuali progetti di sperimentazione, la formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti di sostegno alle stesse;
- progettare e realizzare percorsi formativi.

Il gruppo può operare con modalità diverse: nella sua completezza o per sottogruppi a seconda delle tematiche da affrontare.

2. Istituisce il **Gruppo Tecnico (Team – Consiglio di classe)**:

2.1 In merito agli **alunni con disabilità**: per ogni alunno (legge 104/92 art. 12 commi 5-6) con la partecipazione dei docenti, dei genitori, dello studente stesso se maggiorenne, del referente ASL, del referente Consorzio ed eventualmente dell'operatore che garantisce l'assistenza scolastica, realizza le seguenti attività per ogni anno scolastico:

- formulare il **Profilo Dinamico Funzionale** e il **Piano Educativo Individualizzato** secondo le modalità previste dalle circolari annuali, in presenza di Diagnosi Funzionale (Circolare 11 SAP del 1995);
- formulare solo il **Piano Educativo Individualizzato** in presenza di Profilo Descrittivo di Funzionamento;
- condividere le esigenze dell'alunno approntando un'ipotesi di programmazione a cura della componente docente, del referente ASL, del referente Consorzio, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli interventi socio-educativi e riabilitativi che si prevede di attuare;
- raccogliere la documentazione da inoltrare al Settore Integrazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale per la richiesta di organico di sostegno;
- predisporre le modalità di verifica.

2.2 Per gli allievi **con D.S.A e E.E.S.** formula il Piano Didattico Personalizzato.

3. Formula, attua, verifica un Piano Annuale dell'Inclusione da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa.

4. Garantisce l'assistenza di base attraverso il proprio personale A.T.A. , richiede e concorda l'assistenza specialistica con l'Ente territoriale competente, secondo le modalità previste dal Protocollo operativo.

5. Promuove e favorisce, per le Scuole che aderiscono, le iniziative di aggiornamento anche per l'integrazione, l'individualizzazione, la continuità, la prevenzione del disagio in stretta connessione con l'attuazione del P.O.F., anche in collegamento con la Mediateca per l' Inclusione, con sede presso l'Istituto Comprensivo di Pavone, e con il Centro Territoriale Servizi (C.T.S.) e l' Unità Territoriale di Servizio (U.T.S.) - "Necessità educative speciali".

6. Progetta l'utilizzazione complessiva e sistematica delle risorse della scuola.

7. Attiva tutte le forme per il reperimento di contributi e risorse economiche aggiuntive previste dalla normativa vigente.

8. Individua le condizioni più idonee per l'integrazione dell'alunno (aule, laboratori, strutture, orario e indirizzo di studio...).

9. Assicura che nella programmazione dei viaggi di istruzione si tenga conto delle necessità degli alunni disabili garantendo agli stessi la possibilità di partecipare.

10. Prevede la possibilità di organizzare l'attività scolastica secondo il criterio della flessibilità per classi o gruppi di alunni anche di classi diverse.

### ***1.2.1 COMPITI DELLA MEDIATECA PER L'INCLUSIONE***

La "Mediateca per l'inclusione" è una struttura di supporto alla didattica per l'inclusione organizzata in una rete di Scuole che fanno capo all'Istituto Comprensivo di Pavone, attualmente scuola polo per il C.T.S. (Centro di Supporto per le Nuove Tecnologie) di Torino e Provincia.

Il compito principale è il miglioramento dell'offerta formativa per gli studenti disabili, valorizzando la rete territoriale permanente in termini di uso delle tecnologie, consulenza, formazione ed informazione.

Le sue finalità sono:

- permettere la fruizione delle tecnologie, a titolo gratuito, a tutti gli alunni con disabilità, che possono usarle come strumenti per l'autonomia e l'inclusione;
- garantire la presenza di risorse hardware e software, intervenendo sia nella fase della loro acquisizione sia nella loro gestione attraverso il prestito d'uso alle Scuole aderenti alla rete anche per mezzo di un portale web attualmente disponibile on-

line che cataloga gli strumenti didattici posseduti e ne permette la prenotazione e il ritiro in tempo reale ([www.mediateca.icpavone.it](http://www.mediateca.icpavone.it));

- fornire assistenza tecnica e didattica sull'uso efficace delle tecnologie;
- realizzare iniziative di formazione e aggiornamento nel campo delle tecnologie;
- curare la documentazione di buone prassi di inclusione;
- organizzare percorsi di formazione e tavoli di confronto sulle tematiche dell'inclusione.

### **1.3 COMPITI DELLE AGENZIE FORMATIVE**

Le Agenzie Formative firmatarie opereranno al fine di far conseguire agli alunni con disabilità un buon livello di soddisfazione e di gratificazione personale e professionale, favorendo il loro inserimento e la loro integrazione nei corsi legati alla direttiva Obbligo di Istruzione.

Possono essere inseriti allievi disabili lievi, certificati ai sensi della L.104/92 (con Diagnosi Funzionale), che posseggono capacità tali da poter frequentare normalmente le lezioni (comprese quelle in laboratorio) e i momenti di stage in azienda richiesti dai curricula formativi. Per loro, è previsto un sostegno individuale che è pari a 1/6 delle ore corso (**175 ore annue**).

Hanno diritto ad un sostegno individuale per un massimo di **50 ore annue** anche gli allievi con Esigenze Educative Speciali.

Non hanno diritto al sostegno individuale gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.): per questi è prevista una progettazione didattica personalizzata (P.D.P.) che preveda misure dispensative e/o compensative.

Nei corsi finanziati per l'assolvimento dell'Obbligo di Istruzione e Formazione è possibile l'inserimento di allievi disabili con diagnosi funzionale in un numero massimo di 3 per classe. Complessivamente il numero di allievi con disabilità e di allievi con Esigenze Educative Speciali per classe non può comunque superare le 5 unità.

Sarà compito dell'Agenzia Formativa:

- attuare strategie di orientamento ed accoglienza;
- formulare il **Progetto Formativo Individualizzato** secondo le modalità previste dalla normativa vigente regionale;
- organizzare e coordinare le attività di integrazione tramite il **Piano degli Interventi Formativi di Agenzia**;
- predisporre le procedure di osservazione degli allievi disabili inseriti nei propri corsi;
- attivare strategie organizzative capaci di rispondere efficacemente alle difficoltà evidenziate;
- attivare il raccordo con gli Enti corresponsabili nel processo di integrazione;
- compilare la modulistica che seguirà la vita professionale dell'allievo nel suo percorso formativo;
- predisporre modalità di monitoraggio e verifica dell'inserimento;
- individuare le condizioni più idonee per l'integrazione dell'alunno (aule, laboratori, strutture, orario e indirizzo di studio...);
- assicurare che nella programmazione delle attività integrative (visite guidate e



- didattiche, viaggi di istruzione) si tenga conto delle necessità degli alunni;
- progettare e attivare eventuali Percorsi Formativi rivolti agli alunni con disabilità finalizzati sia all'orientamento e all'inserimento mirato nel mondo del lavoro che al potenziamento/recupero di abilità professionali e relazionali propedeutiche all'inserimento lavorativo secondo le modalità stabilite dagli appositi bandi regionali/provinciali.

#### ***1.4 COMPITI DEL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.***

Il Consorzio IN.RE.TE., con particolare riferimento ai minori con disabilità, ai minori con situazioni psico-sociali anomale associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali, promuove, secondo i principi della Legge Nazionale n° 328 dell'08.11.2000 e della Legge Regionale n° 1 dell'08.01.2004, interventi volti a:

- tutelare il diritto al benessere psico-fisico;
- favorire la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- promuovere la vita indipendente;
- potenziare lo sviluppo delle autonomie e delle abilità possibili, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del territorio;
- sostenere le responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita.

Attraverso la predisposizione di progetti individualizzati concordati con la famiglia, l'Assistente Sociale competente per territorio attiva servizi ed interventi diversificati volti ad assicurare al minore il corretto livello di tutela e di integrazione sociale.

I servizi supportano il minore e la sua famiglia con l'obiettivo di assicurare le condizioni per un percorso di crescita armonioso, favorendo il mantenimento nel nucleo di origine con interventi educativi e di assistenza domiciliare, territoriali e semiresidenziali. Il Consorzio interviene inoltre nelle situazioni, segnalate dall'Istituzione Scolastica così come da altri soggetti tenuti, nelle quali si profila una condizione di pregiudizio per i minori che deve essere verificata e se del caso segnalata all'Autorità Giudiziaria minorile.

Per la predisposizione del percorso più adeguato ai bisogni sanitari e assistenziali dei minori con disabilità o con situazioni psico-sociali anomale associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali, il Consorzio opera in integrazione e sinergia con i servizi sanitari.

L'attivazione dei servizi e la realizzazione degli interventi da parte del Consorzio si raccorda, nell'ambito di ogni singolo progetto personalizzato, con la rete dei servizi offerti dal territorio: Istituti Scolastici, Comuni, Associazioni, ecc..

Il Consorzio in base all'orientamento scelto da ogni singola famiglia eroga, attraverso un'Agenzia Educativa iscritta al Registro di Accreditamento gestito dalla Città di Torino, l'assistenza educativa rivolta a minori e adulti con disabilità sensoriali (uditive e visive nei parametri definiti dalla normativa) che frequentano la scuola in ogni ordine e grado o un corso di formazione. L'intervento consiste nell'aiuto didattico e nel sostegno all'autonomia per persone non vedenti e ipovedenti e nella mediazione alla comunicazione per persone non udenti, coerente con gli altri interventi e può realizzarsi in ambito scolastico o extra scolastico.

Il Consorzio IN.RE.TE. al fine di accogliere e accompagnare lungo il percorso di vita il minore e la sua famiglia con una presa in carico attiva, assicura la propria partecipazione ai percorsi di valutazione della disabilità con le modalità concordate con l'ASL TO4 e al **Gruppo Tecnico** degli Istituti Scolastici. Per le situazioni per cui è attivo un progetto individualizzato, in cui sono impiegate risorse del Programma Disabili e del Programma Minori, la partecipazione al Gruppo Tecnico coincide con le riunioni definite di *inter-équipe* che prevedono la presenza dell'Assistente Sociale e/o dell'Educatore, degli operatori sanitari di riferimento e della componente docente. Per gli alunni che non sono conosciuti, l'Assistente Sociale potrà partecipare al primo incontro del Gruppo Tecnico su convocazione dell'Istituto scolastico. Tale sede sarà anche occasione per una prima raccolta di elementi che permettano la valutazione di bisogni di carattere educativo/assistenziale che possono richiedere l'attivazione di interventi attraverso i servizi consortili.

## ***1.5 COMPITI DEI COMUNI***

Restano fermi i principi espressi dalla legge 104/92, perciò i Comuni attuano, sulla base di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di assistenza e diritto allo studio, interventi volti ad assicurare la frequenza al sistema scolastico e formativo dei soggetti con disabilità, attraverso l'utilizzo di personale aggiuntivo, provvisto di competenze educative ed assistenziali atte a sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

Relativamente alle competenze specifiche dei Comuni, che riguardano i trasporti, gli interventi assistenziali, gli interventi educativi, le dotazioni di arredi ed ausili, l'eliminazione delle barriere architettoniche, si concorda quanto segue:

### **Trasporti**

I Comuni si impegnano a garantire il trasporto urbano e extraurbano, che il Gruppo Tecnico ritenga necessario, a favore degli alunni portatori di handicap che frequentano il sistema di istruzione pubblico o le agenzie formative accreditate dal sistema formativo regionale, come da normativa vigente, tenuto conto che la distribuzione degli utenti e la dimensione dei Comuni possono anche richiedere interventi individualizzati.

A tale scopo i Comuni, singolarmente o in forma associata, si avvalgono di mezzi propri, di convenzioni/affidamenti con associazioni di volontariato o convenzioni/affidamenti con privati, cooperative, ecc. per l'accompagnamento presso le scuole del territorio o fino alla sede più vicina di una scuola o indirizzo scolastico non presente sul territorio.

Qualora i disabili non possano utilizzare il trasporto pubblico o le Amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata, non riescano ad organizzare il servizio come sopra, i Comuni concorderanno con le famiglie il rimborso delle spese sostenute. Il servizio è assicurato in forma gratuita come previsto dalla norma regionale.

### **Interventi assistenziali**

Gli interventi assistenziali di base prestati dal personale ausiliario, dopo il trasferimento di competenze per effetto della Legge 124/99, sono di competenza delle singole istituzioni scolastiche nelle forme e nei limiti stabiliti dai CCNL della Scuola.

I Comuni promuovono la partecipazione dei bambini con disabilità alle eventuali attività estive organizzate dal Comune di residenza o da Enti convenzionati.

A tal fine i Comuni s'impegnano ad inserire nei bandi di gara per la gestione dei Centri estivi la richiesta di utilizzo di personale idoneo all'assistenza dei minori disabili.

Gli interventi per fornire l'assistenza specialistica in orario scolastico sono di competenza dei Comuni che li garantiranno attraverso forme di gestione diretta, (con enti convenzionati, con cooperative sociali, associazioni senza scopo di lucro, con l'eventuale integrazione del servizio civile volontario e del volontariato), o con delega al Consorzio IN.RE.TE.

### **Servizi educativi**

I Comuni garantiscono il diritto del bambino disabile ad accedere, in via prioritaria e nell'ambito di un progetto di intervento, agli Asili Nido (ove attivati) e ai servizi educativi comunali (pre e post scuola) attraverso previsioni di 'precedenza' nelle graduatorie da inserire nei relativi regolamenti.

I Comuni provvedono inoltre all'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli Asili Nido e dei servizi educativi, ove presenti, in base alle esigenze dei minori predisponendo, laddove è possibile, una maggiore attribuzione di personale o una diminuzione del rapporto numerico educatori-bambini.

I Comuni si impegnano ad assicurare la partecipazione del personale educativo degli Asili Nido ad incontri di analisi e di verifica dei singoli casi con gli operatori sociali e sanitari che li hanno in carico, promuovendo altresì la formazione ed autorizzando la partecipazione agli incontri propedeutici al passaggio alla scuola di grado successivo.

### **Dotazione arredi ed ausili**

I Comuni si impegnano a fornire nelle scuole di loro proprietà e competenza, su segnalazione del Dirigente scolastico, qualora le risorse non siano presenti o sufficienti nel polo scolastico stesso, attrezzature, sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo formativo degli alunni in situazioni di disabilità, d'intesa con il Gruppo Tecnico, eventualmente anche tramite gestione dei fondi regionali specifici, ad eccezione dei casi di competenza dell'Ente Provincia e dei Servizi Sanitari.

Le dotazioni seguiranno l'allievo nel corso dell'iter scolastico, anche al di fuori del territorio comunale, qualora non fossero necessarie ad altri minori con disabilità frequentanti le scuole di propria competenza. Successivamente potranno essere utilizzate da altri disabili residenti all'interno del Comune che ha provveduto all'acquisto.

I Comuni si impegnano inoltre, ad inserire nel capitolato d'appalto per la refezione scolastica, ove attivata, la specifica fornitura di diete particolari ed a dotarsi all'occorrenza degli idonei ausili, attrezzature ed accessori utili a rendere fruibile il pasto.

### **Barriere architettoniche**

Al fine di facilitare i percorsi e gli accessi dei bambini con disabilità, i Comuni si impegnano a prevedere un organico piano pluriennale per giungere all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di loro competenza, negli impianti sportivi e per le attività fisico-motorie-ricreative, rivolte alla generalità della cittadinanza, in un più ampio impegno all'abolizione delle barriere architettoniche, come previsto dalle vigenti norme.

## **1.6 COMPITI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE – UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO**

L'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Torino predispone gli interventi necessari per assicurare e favorire l'inclusione degli alunni con disabilità dei diversi ordini/grado di scuola. In particolare garantisce:

- l'assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell'organico per ciascun grado di istruzione statale;
- l'autorizzazione, sulla base delle norme e dei vincoli attualmente vigenti, a ridurre il numero di alunni per sezione o classe laddove siano presenti situazioni di disabilità grave;
- l'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), per la realizzazione di iniziative di sperimentazione;
- l'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del M.I.U.R., per la formazione del personale della scuola (Dirigenti, Docenti e personale ATA) relativamente al tema dell'inclusione e per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici;
- il funzionamento del Gruppo di Lavoro per la Disabilità operante presso l'Ufficio Scolastico Regionale Piemonte – Ambito Territoriale di Torino;
- il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P. - L. 104/92, art.15, comma I).

## **1.7 COMPITI DELLA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA**

Nell'ambito delle proprie competenze si impegna a:

- a) predisporre il piano provinciale annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l'integrazione scolastica degli allievi con disabilità o con E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Regione Piemonte. Specificamente il piano provinciale deve prevedere:
  - a.1) finanziamenti ai Comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente dei costi di traduzione in braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell'obbligo scolastico;
  - a.2) finanziamenti ai Comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza scolastica specialistica degli allievi con certificazione di disabilità o E.E.S.

frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La percentuale verrà definita annualmente nel piano provinciale, verificando i finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte. Tale percentuale di rimborso del costo sarà maggiorata se l'attività verrà svolta in forma associata corrispondente al territorio oggetto del presente accordo ed il finanziamento verrà erogato all'ente che organizza il servizio di assistenza specialistica nel tempo scuola;

a.3) una somma da trasferire ai Comuni, da definire nel piano provinciale di attuazione della legge 28/2007, quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa – scuola e ritorno frequentanti gli ordini e gradi scolastici di cui al comma precedente;

a.4) per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado la Provincia provvederà ad assegnare i fondi direttamente agli istituti scolastici previa valutazione della documentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi. Qualora gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali provvedessero all'intervento anche per gli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, come già lo svolgono per le scuole dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione, la Provincia provvederà, in esito alla valutazioni della Commissione Tecnica Interistituzionale, al rimborso dei costi sostenuti per tale attività, con esclusione dei disabili solo sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 ha posto i finanziamenti in capo agli Enti Gestori (Consorzio). L'Intervento di assistenza specialistica, qualora sia giustificato sarà previsto, di norma, per il percorso scolastico secondario di secondo grado, con valutazione annuale sull'erogazione del servizio o fino alla conclusione del percorso intrapreso. L'intervento di assistenza specialistica non verrà assegnato a studenti che reiterano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora vi fossero sufficienti disponibilità finanziarie si potranno prendere in considerazione sostegni a percorsi di formazione continua per eventuali completamenti di percorsi scolastici di grado superiore;

a.5.) il rimborso dei costi sostenuti dai Comuni, singoli o associati, del trasporto specifico per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino al 18° anno o all'ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso.

- b) eliminare le **barriere architettoniche** nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;
- c) promuovere **iniziative complementari e sussidiarie** all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:
  - all'accoglienza in ingresso dell'allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;
  - ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l'eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;
  - a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all'inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l'impiego, durante lo

- svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;
- d) fornire **arredi scolastici** idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;
  - e) riorganizzare il **trasporto pubblico** rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge regionale 04/01/2000 n. 1;
  - f) collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di **formazione** comune del personale addetto all'integrazione degli studenti disabili;
  - g) emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle **azioni formative**, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;
  - h) assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di **orientamento scolastico** di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e gli enti locali per sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili e predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e nell'ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo;
  - i) promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente Accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi Piani di Zona del sociale esistente.

## **1.8 COMPITI CONGIUNTI**

Tutti i firmatari del presente Accordo si impegnano a partecipare agli incontri sottoelencati:

### **a) Gruppo Tecnico – Politico**

E' istituito sin dall'elaborazione del presente documento, prosegue la propria attività per azioni di programmazione, monitoraggio e revisione del presente Accordo e si riunisce a secondo le necessità segnalate dai firmatari. Il Gruppo si incontra almeno due volte l'anno realizzando con la necessaria flessibilità i seguenti obiettivi:

- promuovere, almeno una volta all'anno, la convocazione di tutti gli Enti firmatari del presente Accordo al fine di programmare in modo coordinato i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi;
- monitorare, con cadenza annuale, lo stato di attuazione del presente Accordo, il rispetto delle competenze individuate, la quantità e qualità degli interventi in atto, il livello di raggiungimento delle finalità definite, lo stato delle risorse reali e potenziali in relazione alla dimensione e le caratteristiche della domanda di intervento;
- formulare proposte dirette agli Enti firmatari, in ordine a strategie ed interventi da attuare.

Mantiene la composizione individuata per la stesura del presente accordo ed è convocato su richiesta degli stessi a cura del Consorzio.

Il Gruppo Tecnico-Politico potrà avvalersi della consulenza del G.L.I.P. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) di cui all'art. 15 della legge 104/92.

## **b) Commissione Tecnica Interistituzionale**

I componenti sono nominati in rappresentanza dei seguenti Enti: Provincia, U.S.T. di Torino, Comuni, ASL, Istituzioni scolastiche e Consorzio.

Nell'ipotesi di gestione associata, svolge un ruolo operativo nell'accoglimento delle richieste, nella valutazione e nell'attivazione degli interventi di assistenza scolastica specialistica per i Comuni in relazione alle risorse disponibili.

## **2. ITER PER L'INSERIMENTO DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP**

### **Premessa**

I soggetti di cui al presente Accordo accolgono e accompagnano il minore con disabilità e la sua famiglia con una presa in carico attiva che garantisca loro partecipazione e capacità di consapevole decisione, assicurando il coordinamento e l'integrazione di tutti i servizi territoriali. A tali fini assume carattere prioritario il diritto della persona con disabilità e della sua famiglia ad acquisire tutte le informazioni utili alle scelte ed ai diversi percorsi realizzabili, nonché al quadro complessivo delle risorse e delle opportunità alle quali possono accedere.

### ***2.1 DEFINIZIONE DEL PERCORSO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI HANDICAP***

Nell'articolo 3 della L. 104/92 viene definito che "è considerata una persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

La recente normativa della Regione Piemonte (D.G.R. n. 15/2013) ha introdotto modifiche in merito alle nuove certificazioni sanitarie per alunni con disabilità. Si riconosce alla famiglia, ad eccezione di situazioni particolari valutabili dal Tribunale dei Minori, la titolarità di ogni scelta che si esplicita nel:

- dare inizio alle procedure per il diritto all'educazione ed istruzione del proprio figlio;
- esprimere in forma scritta il consenso informato;
- partecipare alla definizione del Profilo Descrittivo di Funzionamento e del percorso educativo-formativo.

Pertanto l'iter si articola secondo le seguenti modalità:

- 1) su segnalazione del medico di base o del pediatra o della scuola, la famiglia si rivolge al Servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPI) dell'ASL territorialmente competente, per richiedere l'attivazione del percorso diagnostico;
- 2) qualora il servizio di NPI rilevi la presenza di condizioni patologiche che necessitano del supporto a scuola dell'insegnante di sostegno invita la famiglia ad attivare il percorso per il riconoscimento dello stato di handicap (L. 104/92) e chiede la sottoscrizione del consenso informato;

- 3) presso ogni ASL è istituito il Gruppo Disabilità Minori (G.D.M.) coordinato dal servizio di NPI cui compete l'avvio della procedura medico-legale, la presa in carico clinica ed istituzionale degli alunni con disabilità. Il G.D.M. predispone e presenta in sede di Commissione Integrata con il medico dell' INPS (Legge 104/1992) il Profilo Descrittivo di Funzionamento (Diagnosi funzionale – aspetti sanitari - Allegato B parte 1) che si pronuncia sulla condizione di handicap (L.104/1992) ed eventuale invalidità civile;
- 4) al fine di avviare il processo di inclusione scolastica con l'assegnazione delle ore di sostegno da parte dell' Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico, l'alunno riconosciuto dalla Commissione Integrata come persona disabile necessita del Profilo Descrittivo di Funzionamento completo (Allegato B parte 2.), che viene redatto dall'Unità Multidisciplinare Integrata (U.M.I.), formata dal G.D.M., dai docenti indicati dal Consiglio di classe o dall'Agenzia formativa, dall'operatore dei servizi sociali, se coinvolto, e dalla famiglia;
- 5) il Profilo Descrittivo di Funzionamento è completo quando è stata redatta la parte 2 dell'Allegato B ed il Progetto Multidisciplinare da parte delle diverse figure professionali componenti l'U.M.I., che, in modo sinergico, concordano azioni mirate all'inclusione dello studente nei diversi contesti di vita;
- 6) in base a quanto previsto dal D.P.C.M. 185/2006 i genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno presentano alla scuola prescelta, la documentazione necessaria (Profilo Descrittivo di Funzionamento completo ed il Progetto Multidisciplinare) all'avvio delle procedure per la richiesta delle ore di sostegno scolastico.

Considerata la complessità dell'iter è necessario che le segnalazioni pervengano al Servizio di NPI il prima possibile per permettere l'attivazione della procedura per la richiesta dell'insegnante di sostegno nei tempi previsti.

Se la famiglia non concorda con la diagnosi clinica e/o sull' attivazione della procedura per l'individuazione di "Alunno con disabilità", l'iter si arresta, fino a successiva e diversa comunicazione della famiglia stessa.

## ***2.2 DEFINIZIONE DEL PERCORSO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALUNNO CON DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO (D.S.A.)***

La recente D.G.R. n. 16-7072 del 04 febbraio 2014, che ha recepito la legge 170/2010 e l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, individua nella scuola l'attore principale nell'attivazione dell'iter diagnostico-certificatorio che sfocia successivamente in ambito sanitario nella certificazione di alunno con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.).

Pertanto, qualora per l'alunno si presentino difficoltà scolastiche, la scuola, in accordo con la famiglia, definisce le necessarie azioni di recupero e potenziamento delle abilità scolastiche strumentali, utilizzando la predisposta scheda (Allegato 2 – parte A - della D.G.R. 15/2014) che è condivisa e consegnata alla famiglia.

Se nonostante le azioni di recupero e potenziamento persistono significative difficoltà nell'apprendimento delle abilità scolastiche strumentali, gli insegnanti, a partire dal secondo quadrimestre del secondo anno della scuola primaria in poi, in accordo con la famiglia, compileranno la parte B della scheda (Allegato 2 della D.G.R. 15/2014), che è



consegnata alla famiglia.

La suddetta scheda va utilizzata esclusivamente per descrivere gli alunni che frequentano la scuola primaria.

La presentazione della scheda da parte della famiglia all'ASL o a consulenti privati garantisce che venga avviato il percorso diagnostico e si completi con la successiva certificazione rilasciata dall'ASL.

Per gli allievi che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado e le istituzioni formative del sistema IeFP è prevista la compilazione di una specifica scheda (allegato 3 della D.G.R. 15/2014).

Presso ogni ASL è costituito il Gruppo Disturbi Specifici di Apprendimento (GDSAp) che opera secondo il principio dell'integrazione multi-professionale e garantisce l'iter diagnostico o di rivalutazione per la certificazione.

In mancanza della presentazione delle schede (Allegati 2 e 3 della D.G.R. 15/2014) da parte della famiglia all'ASL non sarà possibile l'avvio del percorso diagnostico e di certificazione.

### ***2.3 IL PERCORSO EDUCATIVO SCOLASTICO***

In relazione all'inizio del percorso educativo-scolastico si rilevano due ipotesi:

a) l'allievo con disabilità è già conosciuto dalla nascita o dai primi anni di vita.

Il Servizio di NPI, in collaborazione con il servizio sociale nelle situazioni di presa in carico congiunta, all'approssimarsi dell'inserimento informa la famiglia dell'opportunità dell'attivazione della procedura per l'individuazione di "Alunno con disabilità" e la supporta nel percorso di integrazione.

Nel caso di alunni provenienti da altre ASL verrà utilizzata la documentazione già rilasciata. Sarà cura del Dirigente Scolastico indirizzare la famiglia al servizio di Neuropsichiatria dell'ASL, per conoscenza e presa in carico.

b) durante il percorso di istruzione vengono riscontrate difficoltà nell'alunno.

La Scuola, in presenza di situazioni di significativa difficoltà, dopo aver incontrato la famiglia, la sensibilizza sull'opportunità di contattare il Servizio di NPI per un approfondimento.

Alla richiesta della famiglia o dei tutori, verrà avviato l'iter diagnostico da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile con le modalità sopra descritte.

L'iter diagnostico si potrà concludere con:

b1) Proposta dell'attivazione della procedura per l'individuazione di "Alunno con disabilità" e qualora venga accertata la condizione di handicap entro le scadenze stabilite, la famiglia deve consegnare alla scuola il verbale di accertamento rilasciato dalla Commissione integrata (Legge 104/1992, art. 4) e il Profilo Descrittivo di Funzionamento – Allegato B Parte 1 e 2

- b2) Assenza di situazione di handicap
- b3) Presenza di Esigenze Educative Speciali – rilascio certificazione
- b4) D.S.A.

In funzione dell'attivazione di tutti i supporti previsti per la piena integrazione scolastica, è importante che la Scuola solleciti la famiglia a rivolgersi il prima possibile al Servizio di NPI. Tuttavia è diritto della famiglia richiedere il ritiro della certificazione di handicap. La decorrenza è fissata a partire dal successivo anno scolastico.

Le Istituzioni scolastiche garantiscono l'adozione di ogni possibile flessibilità didattica ed organizzativa nell'ambiente scolastico per lo sviluppo di tutti i potenziali individuali degli alunni con disabilità o con E.E.S., favorendo l'integrazione delle prestazioni delle figure professionali disponibili all'interno delle istituzioni scolastiche stesse o su reti di scuole, mettendo in atto tutte le azioni necessarie e attivando tutte le risorse possibili per il sostegno didattico, così come stabilito nelle *"Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"* del 2009 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione. A tal proposito il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) deve essere orientato a costruire un *"progetto di vita"* riguardante la crescita personale e sociale dell'alunno disabile, prevedendo attività educativo-didattiche scolastiche ed extrascolastiche. Esso deve essere stilato all'inizio e verificato al termine di ogni anno scolastico dall'equipe composta dagli insegnanti del Consiglio di Classe in cui l'alunno è integrato, dagli operatori socio-sanitari che seguono il minore, dalla famiglia e da eventuali altri operatori, che partecipano al progetto scolastico d'inclusione.

## **2.4 L'ASSISTENZA SCOLASTICA**

Nel caso in cui il Profilo Descrittivo di Funzionamento (Allegato B Parte 1 e 2) individui la necessità di assicurare l'assistenza scolastica è compito della scuola:

- attivare attraverso il proprio personale A.T.A. "l'assistenza di base" intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13 comma 3 della L.104/92;
- richiedere all'ente locale di residenza competente per grado di scuola dell'allievo "l'assistenza specialistica" da svolgersi con personale qualificato, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale previste dalla citata L. 104/92.

L'assistenza scolastica è da considerarsi attività interconnessa con quella educativa e didattica secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori in un unico disegno formativo.

L'attivazione dell'assistenza specialistica nel contesto scolastico presuppone un intervento educativo di mediazione tra l'alunno con disabilità e il gruppo classe, mediante interventi di accompagnamento e di supporto ai processi di formazione e socializzazione, attraverso la valorizzazione e l'utilizzo delle competenze dell'alunno, la promozione di un clima di accoglienza e l'ascolto nei contesti di relazione.

E' titolarità del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. di Ivrea fornire l'assistenza educativa agli alunni con disabilità sensoriali, quando richiesto dalla famiglia, così come previsto dalla normativa vigente.

Nell'ambito della definizione del Profilo Descrittivo di Funzionamento con particolare riferimento all'Allegato B parte 2, alla voce "*L'alunno necessita*" è prevista l'attivazione di interventi in ambito scolastico di natura sanitaria, assistenziale nonché l'utilizzo di particolari materiali e ausili. Al fine di assicurare il miglior intervento da parte dei diversi soggetti titolari, di rispondere in modo adeguato, con specifica attenzione alle situazioni particolarmente complesse e articolate, la scheda regionale è stata dettagliata e arricchita di elementi esplicativi che guidino e facilitino una particolareggiata descrizione permettendo la comprensione delle peculiarità individuali.

Pertanto quando da detta scheda emerga la necessità di attivare l'assistenza scolastica specialistica, l'Istituzione scolastica invia all'ente locale di residenza competente per grado di scuola dell'allievo con disabilità la richiesta utilizzando il modulo definito in cui sono indicati in modo chiaro e specifico: le caratteristiche del bisogno rilevate, l'eventuale numero di ore e caratteristiche dell'assistenza di base attivate, il numero di ore di insegnante di sostegno ipotizzate.

Tale comunicazione deve pervenire all'ente locale competente per grado di scuola, di norma entro il mese di aprile. I Comuni che hanno aderito alla gestione associata del servizio di assistenza scolastica specialistica provvedono, entro e non oltre il 15 maggio, ad inviare tutte le richieste raccolte alla Commissione Tecnica Interistituzionale, di cui al punto 1.8 "Compiti congiunti" che provvede all'istruttoria comunicando l'esito alle istituzioni scolastiche e alle amministrazioni comunali.

I Comuni che non optano per la gestione associata comunicano direttamente alle Istituzioni scolastiche richiedenti l'esito della loro istruttoria entro l'inizio dell'anno scolastico.

### **3. COLLEGIO DI VIGILANZA**

E' costituito, ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, art. 34, comma 7, il Collegio di Vigilanza, per i compiti previsti dalla legge, composto da:

- 1 rappresentante indicato dai Comuni
- 1 rappresentante designato dall'ASL
- 1 rappresentante designato dalla Provincia di Torino
- 1 rappresentante designato dal Consorzio
- 1 rappresentante indicato dalle Scuole di ogni ordine e grado

Compiti del Collegio di Vigilanza sono:

- controllare l'adempimento da parte dei firmatari dei compiti a ciascuno derivanti dal presente accordo;
- esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta ad adempiere, adottando provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano dovuti.

Al Collegio di Vigilanza potranno rivolgersi i singoli firmatari, al fine di richiedere specifici

interventi di vigilanza.

#### **4. RISORSE**

I firmatari del presente Accordo di Programma si impegnano a garantirne l'attuazione attivando le necessarie risorse.

#### **5. DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo ha validità di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e si ritiene automaticamente rinnovato per analogo periodo, fatta salva la possibilità di ogni soggetto firmatario di richiederne la revisione.

#### **FIRMATARI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

<b>SOGGETTI FIRMATARI</b>	<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	<b>FIRMA</b>
---------------------------	----------------------------------	--------------